DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2012 263/2012/R/GAS

REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MATERIA PRIMA GAS A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2012 ED AVVIO DI UN'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO NEL MERCATO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007,
 n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito legge 99/09);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto 29 dicembre 2011) recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi per l'anno termico 2011 2012;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, VIS 173/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2012, 6/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2012, 16/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 116/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 12 dicembre 2002, recante "Condizioni economiche di fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita" (di seguito: DCO 12/12/02);
- il documento per la consultazione 22 dicembre 2011, DCO 47/11, recante "Mercato del gas naturale Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela" (di seguito: DCO 47/11);
- il documento per la consultazione 1 marzo 2012, 68/2012/R/GAS, recante "Mercato del gas naturale Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela ai fini della prima attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1" (di seguito: DCO 68/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 8 maggio 2012, 184/2012/R/GAS, recante "Mercato del gas naturale Modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela, per l'anno termico 1 ottobre 2012 30 settembre 2013" (di seguito: DCO 184/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";

- il decreto legislativo 130/10 definisce, all'articolo 3, le modalità di calcolo della quota di mercato all'ingrosso detenuta da ciascun soggetto che immette gas nella rete nazionale di gasdotti (di seguito: Rete Nazionale);
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla sopraccitata deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- il decreto legge 1/12, all'articolo 13, ha previsto che dal trimestre decorrente dall'1 aprile 2012, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato;
- a quest'ultimo riguardo, il citato articolo 13, del decreto legge 1/12, ha stabilito inoltre che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano quelli europei, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 130/10.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 7, della deliberazione 138/03 ha definito il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso CCI, in modo tale da coprire anche altri oneri comunque connessi con l'attività di commercializzazione del gas all'ingrosso; il valore di tale copertura era implicito nel corrispettivo in quanto desumibile unicamente attraverso le formule previste dalla normativa allora vigente per la determinazione e l'aggiornamento della CCI;
- la deliberazione 79/07, nel determinare le condizioni economiche di fornitura per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007, ha previsto che, dall'1 gennaio 2006, il valore implicito di cui al precedente punto sia pari a 0,930484 €GJ;
- l'assetto delle condizioni economiche di fornitura previste dalla deliberazione 138/03 è stato riformato dal TIVG, che, all'articolo 6 ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t (di seguito: componente CCI_t) calcolata, con riferimento a ciascun trimestre *t*-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - il corrispettivo fisso a copertura degli altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successivo alinea (di seguito: corrispettivo QCI), confermandone il valore previgente pari a 0.930484 €GJ;
 - il corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo (di seguito: corrispettivo QE_t);

- la deliberazione ARG/gas 77/11 ha, tra l'altro:
 - modificato l'articolo 6, comma 2, del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2011 30 settembre 2012, il parametro QE_0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0.935;
 - avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente CCI_t, a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico, nonché delle disposizioni già operative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo 130/10:
- il DCO 47/11, nell'ambito del predetto procedimento, ha presentato gli orientamenti dell'Autorità circa le modalità e le procedure di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela gas a partire dall'1 ottobre 2012; e che detti orientamenti sono di carattere generale, non circoscritti a un periodo di tempo predeterminato, ma idonei a valere fintanto che permangono le condizioni che impongono all'Autorità di mantenere l'assetto delle condizioni economiche di fornitura;
- la deliberazione dell'Autorità 16/2012/R/GAS ha integrato il procedimento avviato ai sensi della deliberazione ARG/gas 77/11, prevedendo di:
 - definire, entro il mese di marzo 2012, una prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto legge n. 1/12, in modo che abbia efficacia a partire dal secondo trimestre del 2012; a tal fine, l'Autorità ha pubblicato il DCO 68/2012/R/GAS;
 - attuare a regime le disposizioni del decreto legge 1/12, insieme con le altre misure previste nel DCO 47/11, al fine di una loro coerente applicazione a partire dall'1 ottobre 2012.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 116/2012/R/GAS ha, tra l'altro:
 - attuato in via preliminare le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12, inserendo l'intervento nell'ambito dell'iter graduale di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela, delineato nel DCO 47/11:
 - pertanto stabilito nuovi criteri di aggiornamento per i trimestri 1 aprile 30 giugno 2012 e 1 luglio 30 settembre 2012 della componente CCI_t di cui all'articolo 6, comma 1 del TIVG, calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) il corrispettivo QCI mantenuto pari a 0,930484 €GJ;
 - b) il corrispettivo QE_t^{new}, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_{t}^{\text{new}} = \left[\alpha \times QE_{t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT.t}\right],$$

dove:

- α è il peso attribuito al corrispettivo QE_t pari a:
 - 0,97 per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2012;
 - 0,96 per il trimestre 1 luglio 30 settembre 2012;
- QE_t è la componente, espressa in euro/GJ, calcolata ai sensi del comma 6.2 del TIVG;
- P_{MKT,t} è la media aritmetica, espressa in euro/GJ, delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- anticipato che gli interventi di riforma per il prossimo anno termico devono altresì considerare:
 - a) i dati storici e previsivi, che l'Autorità ha acquisito ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/gas 77/11, relativi a costi e volumi dei contratti di importazione e alle relative clausole contrattuali, anche al fine di valutare l'opportunità di riformare il livello attuale, se non anche l'istituto stesso, del coefficiente K e del corrispettivo QCI;
 - b) l'esigenza, manifestata da molti operatori nell'ambito delle osservazioni ricevute sul DCO 47/11, di avere a disposizione adeguate tempistiche necessarie per rendere operative le modifiche che saranno implementate con la citata riforma, anche per quanto riguarda i corrispettivi applicati ai clienti finali;
- i dati storici e previsivi, che l'Autorità ha acquisito ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/gas 77/11, relativi ai costi di approvvigionamento dei maggiori importatori evidenziano:
 - rilevanti attività di rinegoziazione, concluse ed ancora in corso, in taluni casi con sensibili revisioni al ribasso delle condizioni precedentemente in vigore;
 - i costi di natura infrastrutturale sostenuti dagli importatori fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, quali ad esempio quelli per il trasporto sui gasdotti esteri e per la rigassificazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il DCO 184/2012/R/GAS prefigura gli orientamenti dell'Autorità in tema di determinazione della componente CCI_t per l' anno termico 1 ottobre 2012 30 settembre 2013, a partire dalle informazioni aggiornate relative ai contratti di approvvigionamento del gas naturale, in modo da includere gli esiti dei processi di rinegoziazione periodica dei medesimi contratti e in un'ottica di gradualità con le modifiche introdotte dalla deliberazione 116/2012/gas; in termini generali il DCO 184/2012/R/GAS focalizza l'ambito di analisi su alcuni degli orientamenti descritti nel DCO 47/11, alle luce:
 - delle disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12;
 - delle osservazioni pervenute in risposta al citato DCO 47/11, la cui sintesi è riportata nei punti 2.2 2.12 del DCO 184/2012/R/GAS, a cui si rimanda ai fini del presente provvedimento;
- nello specifico, con il DCO 184/2012/R/GAS, l'Autorità ha limitato la portata dell'intervento al solo anno termico 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013, proponendo di:

- non separare la componente CCI_t da quella utilizzata per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai clienti finali (PING_{GAS}), mantenendo pertanto la definizione della componente CCI_t, calcolata in modo indifferenziato per tipologia di cliente finale e rimandando eventuali ulteriori decisioni, per tenere conto anche della prossima evoluzione della disciplina della profilazione convenzionale e del settlement;
- confermare l'attuale struttura della componente CCI_t, funzionale alla corretta identificazione dei costi di approvvigionamento dei soggetti importatori, che prevede il corrispettivo QCI e il corrispettivo QE_t il cui livello, determinato sulla base di un criterio di ponderazione tra l'indice T.O.P (di seguito: indice P_{TOP,t}) e l'indice mercato (di seguito: indice P_{MKT,t}), continua ad essere aggiornato trimestralmente;
- definire l'indice P_{TOP,t}, espresso in €GJ, secondo la seguente formula:

$$P_{\text{TOP,t}} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$

calcolato a partire da un costo medio ponderato di approvvigionamento dei soggetti importatori, convenzionalmente riportato al Punto di Scambio Virtuale e calcolato sulla base di un campione selezionato considerando:

- a) gli operatori che presentano una quota di mercato all'ingrosso calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 130/10 maggiore del 10%, in almeno uno dei due anni convenzionali considerati (quello in corso al momento della determinazione, e quello precedente);
- b) i contratti di importazione con volume minimo approvvigionato, pari a 20'000 GWh, in almeno uno dei due anni termici considerati (quello in corso al momento della determinazione, e quello precedente);
- confermare la definizione dell'indice mercato sulla base dei medesimi riferimenti previsti per il termine P_{MKT,t} nella formula definita con deliberazione 116/2012/R/GAS, prevedendo, ai fini di una sua modifica, di valutare, a distanza di almeno sei mesi dall'avvio del mercato italiano, il grado di liquidità raggiunto dal mercato a termine, tenendo conto sia delle negoziazioni a termine relative al mercato regolamentato, sia degli scambi su eventuali piattaforme elettroniche OTC che dovessero contestualmente svilupparsi;
- determinare il valore del parametro α di ponderazione tra gli indici T.O.P. e mercato, costante per tutto l'anno termico 2012 2013, pari a 0,95;
- confermare il valore vigente del corrispettivo QCI, suddividendolo in due voci:
 - a) QCI_{tint} a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) QCI_{gross} a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 184/2012/R/GAS sono emersi:
 - un diffuso consenso sulle proposte elaborate dell'Autorità per l'anno termico 1 ottobre 2012 30 settembre 2013, ed in particolare:

- a) sul mantenimento di un'unica componente (CCI_t) per la copertura dei costi di approvvigionamento e la determinazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai clienti finali;
- b) sull'ampliamento del campione preso a riferimento per il calcolo rispetto alle proposte descritte nel DCO 47/11;
- c) sul grado di copertura dei costi di approvvigionamento dei soggetti importatori derivante dalle condizioni proposte;
- l'esigenza che i criteri di calcolo della componente CCI_t rimangano stabili per almeno due/tre anni e che comunque siano definiti con almeno sette mesi di anticipo rispetto all'inizio dell'anno termico di applicazione; e che il valore di 0,95 del parametro α sia da considerarsi come il minimo valore a regime;
- la richiesta che eventuali disaccoppiamenti tra la componente CCI_t e il corrispettivo da applicare ai clienti finali siano definiti con largo anticipo rispetto all'inizio dell'anno termico di applicazione;
- alcune obiezioni circa i valori proposti delle componenti QCI_{tint} e QCI_{gross}, considerati non idonei a coprire i reali costi di trasporto del gas naturale relativi a possibile approvvigionamenti di tipo spot e a garantire un'equa remunerazione dell'attività di approvvigionamento all'ingrosso, oggi non solo molto onerosa a fronte delle dinamiche competitive in atto, ma anche gravata da ingenti penali di mancato ritiro di gas (clausole *take or pay*);
- alcune critiche relative alla natura distorsiva per il mercato del criterio di calcolo e del livello della componente CCI_t, che non terrebbero conto della recente evoluzione del mercato in cui l'eccesso di offerta è tale da rendere possibili approvvigionamenti da parte delle società di vendita al dettaglio non integrate verticalmente a costi anche sensibilmente inferiori a quelli riconosciuti mediante detta componente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il mercato dei clienti tutelati è servito, per una parte, da società di vendita al dettaglio integrate con una struttura di importazione e, per l'altra, da società di vendita al dettaglio che si approvvigionano sul mercato nazionale da soggetti terzi, venditori all'ingrosso, tipicamente importatori;
- da alcune segnalazioni pervenute nell'ambito della consultazione DCO 184/2012/R/GAS, la situazione di eccesso di offerta di gas sul mercato all'ingrosso italiano:
 - produrrebbe forti pressioni competitive nel mercato all'ingrosso e sulle condizioni di approvvigionamento delle società di vendita al dettaglio, anche per il gas destinato alla fornitura dei clienti nel servizio di tutela; e che tali condizioni risulterebbero su livelli di prezzo, in molti casi, anche sensibilmente inferiori alla componente CCI_t e comunque non giustificabili solo sulla base degli elementi contrattuali che differenziano una fornitura all'ingrosso di una società di vendita al dettaglio da un contratto di importazione;
 - aumenterebbe la frequenza con cui gli importatori di gas, titolari di contratti di lungo termine, fanno richiesta ai produttori esteri di rinegoziare le

- condizioni non solo di prezzo, ma anche di volume, con particolare riferimento agli obblighi di ritiro tipici dei contratti *take or pay*;
- si inserisce in un contesto fortemente evolutivo del quadro normativo/regolamentare, caratterizzato dall'introduzione, tra gli altri, del mercato del bilanciamento, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, nonché delle disposizioni del decreto legge 1/12;
- ulteriori riflessioni in relazione alla struttura delle condizioni economiche del servizio di tutela potrebbero rendersi inoltre necessarie alla luce:
 - dell'entità dei differenziali rispetto alla componente CCI_t sopra richiamati;
 - della persistenza con cui tali condizioni di mercato si stanno verificando, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni;
- il livello di maturità e di liquidità degli indicatori di mercato all'ingrosso, la
 presenza del nuovo mercato del bilanciamento solo a partire dal mese di
 dicembre 2011 e le informazioni relative ai costi di approvvigionamento delle
 società di vendita al dettaglio a disposizione dell'Autorità non consentono
 un'analisi esaustiva dei fenomeni sopra richiamati, con riferimento all'entità dei
 medesimi e al loro perdurare nel tempo;
- le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12, a cui la deliberazione 116/2012/R/GAS ha dato una preliminare attuazione, hanno comunque introdotto nella formula della componente CCI_t nuovi riferimenti di mercato al fianco dei consueti parametri derivati dai contratti di importazione; e tali riferimenti sono transitori in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 99/09;
- le modifiche prospettate nel DCO 184/2012/R/GAS sono funzionali a:
 - consentire, in attesa che giungano a maturità gli indicatori di mercato utili alla definizione delle condizioni economiche per il settore tutelato – quali il prezzo di bilanciamento – un'ordinata transizione verso meccanismi di calcolo della componente CCI_t che permettano anche al consumatore finale di beneficiare dell'evoluzione in senso concorrenziale del mercato all'ingrosso del gas naturale;
 - proseguire, per le medesime ragioni di cui al precedente alinea, nella graduale implementazione delle disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge 1/12, in una prospettiva di sempre maggior peso dei riferimenti di mercato per calcolo della componente CCI_t;
 - adeguare i criteri di calcolo della componente CCI_t sulla base dei nuovi parametri di costo rinegoziati dai principali importatori e pertanto vantaggiosi per il cliente finale;
 - aumentare la trasparenza, nonché semplificare le modalità di calcolo della componente CCI_t;
- in merito all'esigenza di stabilità dei criteri di calcolo della componente CCI_t, essa va inserita nel quadro generale degli obiettivi perseguiti dall'Autorità, non pregiudicando la possibilità che altri fattori ad esempio l'evoluzione del mercato all'ingrosso, ovvero quello su cui si approvvigionano le società di vendita risultino in alcune fasi non trascurabili e dunque prevalenti;
- in merito alle perplessità manifestate da alcuni operatori circa la valorizzazione delle componenti QCI_{tint} e QCI_{gross}, esse non hanno fondamento, per i seguenti motivi:

- la determinazione del valore complessivo del corrispettivo QCI presenta un riconoscimento maggiorato, rispetto ai valori massimi indicati nel DCO 12/12/02, più del 40% fino a dicembre 2005 e più del 30% fino ad oggi;
- le suddette maggiorazioni discendono anche dall'esigenza di mantenere la continuità rispetto alle condizioni economiche praticate prima dell'introduzione della deliberazione n. 138/03; per questo motivo sono calcolate in via residuale rispetto ai valori della materia prima precedentemente applicati;
- non vi è un simile e diffuso orientamento nell'ambito delle osservazioni pervenute al DCO 47/11;
- con particolare riferimento alla componente QCI_{tint}, essa è calcolata in relazione ai costi di trasporto relativi ai contratti analizzati per la definizione dell'indice T.O.P. e non per coprire costi legati ad approvvigionamenti di breve periodo;
- con particolare riferimento alla componente QCI_{gross}, essa non copre *ab origine* gli oneri/rischi relativi agli obblighi di ritiro tipici del contratti *take or pay*, e dunque l'insorgenza negli ultimi anni di tali partite va attribuita all'andamento complessivo della domanda e dell'offerta di gas e non strettamente ricondotta al mercato tutelato; e peraltro il livello di tale componente è comunque in linea con quanto riconosciuto ad operatori che svolgono attività similari nel settore elettrico;
- il monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento dei soggetti importatori rappresenta un'attività essenziale al fine delle determinazione delle condizioni economiche per il servizio di tutela; tale set informativo, relativo alle condizioni di acquisto della materia prima, deve essere opportunamente integrato con informazioni circa le condizioni di approvvigionamento delle società di vendita al dettaglio, in particolare di quelle non integrate verticalmente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- conciliare l'esigenza di una maggiore trasparenza e sistematicità nella definizione delle condizioni standard di approvvigionamento con la necessità di tener conto della dinamica delle reali condizioni di approvvigionamento degli operatori che, direttamente o indirettamente, servono i clienti nel servizio di tutela, adottando, a partire dall'1 ottobre 2012, le previsioni in esito al DCO 184/2012/R/GAS:
- definire i criteri di calcolo della componente CCI_t all'articolo 6, comma 1, del TIVG, prevedendo che;
 - il corrispettivo QCI, di cui alla lettera a) del medesimo comma, sia mantenuto inalterato pari a 0,930484 €GJ, articolandone il valore come somma di due componenti a copertura:
 - a) dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00:
 - b) di altre partite a copertura dell'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dell'attività svolta;

- il corrispettivo QE_t^{new} di cui lettera b) del medesimo comma sia modificato per quanto concerne:
 - a) il valore del parametro α , posto pari a 0,95;
 - b) la formula di calcolo del corrispettivo QE_t;
- definire detta formula di calcolo considerando, secondo criteri di efficienza e rappresentatività:
 - gli operatori che hanno attestato ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 130/10, una quota di mercato all'ingrosso maggiore o uguale al 10% per almeno uno dei due anni convenzionali 2010 2011 e 2011 2012;
 - i contratti di importazione dei suddetti operatori che presentano un volume minimo approvvigionato pari a 20'000 GWh, in almeno uno dei due anni termici 2010 2011 e 2011 2012:
- avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale volta a valutare le condizioni di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso italiano delle società di vendita:
- prevedere che:
 - l'istruttoria di cui al precedente punto sia finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili anche alla predisposizione di eventuali interventi, efficaci già nel corso dell'anno termico 2012 2013 a partire dal mese di aprile;
 - detti interventi siano orientati al contemperamento dei seguenti obiettivi:
 - a) riconoscere ai venditori al dettaglio corrispettivi allineati alle condizioni cui gli stessi possono approvvigionarsi nel mercato all'ingrosso, evitando possibili ingiustificati extraprofitti e consentendo il trasferimento ai clienti finali di ulteriori benefici derivanti dai corsi favorevoli del mercato spot;
 - b) prevedere efficaci ed efficienti strumenti di copertura per tutelare i medesimi clienti da eventuali andamenti futuri sfavorevoli dei medesimi prezzi;
- rinnovare il mandato, di cui alla deliberazione 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10, al Direttore della Direzione Mercati, affinché proceda al monitoraggio continuo dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento dei soggetti che importano gas naturale in Italia, anche attraverso periodiche raccolte di dati ed informazioni

DELIBERA

1. di sostituire, a partire dall'1 ottobre 2012, l'articolo 6, comma 1, del TIVG con il seguente:

"Articolo 6

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso

- 6.1 La componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI, espresso in €GJ, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 €GJ;

b) QE_t, espresso in €GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}],$$

dove:

 α è il peso attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$ pari a 0,95:

P_{TOP,t} è l'indice calcolato ai sensi del comma 6.3;

P_{MKT,t} è l'indice, espresso in €GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali *OTC* relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

- 6.2 Il corrispettivo QCI, di cui al comma 6.1, lettera a) è determinato come somma delle quote:
 - a) QCI_{tint}, espressa in €GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00 e fissata pari a 0,461667 €GJ;
 - b) QCI_{gross}, espressa in €GJ, a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dell'attività svolta e fissata pari a 0,468817 €GJ.
- 6.3 Il corrispettivo $P_{TOP,t}$ di cui al comma 6.1, lettera b), è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$P_{\text{TOP,t}} = 6,707731 \times I_t - 0,259696,$$

dove I_t è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times GASOLIO_t / GASOLIO_0 + b \times BTZ_t / BTZ_0 + c \times BRENT_t / BRENT_0$$

dove:

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- GASOLIOt è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platts Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €kg considerando la media mensile dei valori del cambio €\$ calcolata da Banca d'Italia;
- GASOLIO₀ è il valore base di GASOLIO_t, relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €kg;

- b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
- BTZt è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platts Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €\$ calcolata da Banca d'Italia;
- BTZ₀ è il valore base di BTZ_t relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €kg;
- c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
- BRENT_t é la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platts Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €\$ calcolata da Banca d'Italia;
- BRENT₀ è il valore base del BRENT_t relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €kg;
- t sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.
- 6.4 Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE_t e QE_{t-1} sia minore, in valore assoluto, a 0,008000 €GJ, QE_t è posto uguale a QE_{t-1}.
- 6.5 L'elemento QE_t e la componente CCI_t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.";
- 2. di avviare un'istruttoria conoscitiva volta a delineare la struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, anche con riferimento alle società di vendita al dettaglio non integrate verticalmente, quanto alle condizioni di approvvigionamento nel mercato del gas naturale e con le finalità di cui in motivazione;
- 3. di attribuire la responsabilità dell'istruttoria conoscitiva, di cui al punto 2, al Direttore della Direzione Mercati:
- 4. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva, di cui al punto 2, venga conclusa entro il mese di settembre 2012, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e le valutazioni tecniche;
- 5. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati a procedere al monitoraggio continuo dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale, anche attraverso periodiche raccolte di dati ed informazioni;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione del TIVG, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 giugno 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni